SENATO DELLA REPUBBLICA

- IX LEGISLATURA ----

(N. 921)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ALTISSIMO)

di concerto col Ministro del Tesoro (GORIA)

col Ministro delle Finanze
(VISENTINI)

col Ministro del Commercio con l'Estero (CAPRIA)

e col Ministro delle Partecipazioni Statali
(DARIDA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 AGOSTO 1984

Misure di integrazione alla legge 31 maggio 1984, n. 193, per il settore del rottame

ONOREVOLI SENATORI. — L'elettrosiderurgia italiana trova seri ostacoli al proficuo svolgimento della propria attività, compressa com'è da una rilevantissima crescita dei prezzi della sua principale materia prima: il rottame.

Suscita perplessità il fatto che la Commissione CEE, mentre sta effettuando notevoli sforzi per ridisegnare, secondo un concetto

organico, l'intero apparato industriale di settore, abbia nello stesso tempo lasciato totale libertà alle oscillazioni verso l'alto del prezzo del rottame, che difficilmente possono definirsi in sintonia con le esigenze di razionalizzazione del settore medesimo.

Infatti il prezzo del rottame è passato da circa 120 lire il chilogrammo del 1º gennaio 1983 ad oltre 200 lire in atto.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per ridare competitività all'elettrosiderurgia italiana si ravvisa pertanto l'opportunità di concedere un contributo sul costo di trasporto del rottame importato da Paesi terzi, favorendo una più equilibrata distribuzione delle fonti di approvvigionamento e creando un effetto calmieratore del prezzo di mercato del rottame medesimo.

Quanto sopra si inserisce, in maniera congrua, nel più generale processo tendente ad una completa ristrutturazione dell'apparato produttivo del settore, ad integrazione e completamento del sistema articolato nelle

altre misure incentivanti previste dalla normativa in vigore (legge n. 46 del 1982 e legge n. 193 del 1984).

L'onere relativo all'applicazione del presente disegno di legge, previsto in lire 24 miliardi, andrà a gravare conseguentemente sulle disponibilità del fondo di razionalizzazione aziendale del settore siderurgico che tra l'altro è destinato ad essere incrementato di lire 100 miliardi nel quadro del completamento del supporto finanziario programmato per la legge n. 193 del 1984.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alle imprese siderurgiche di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è concesso un contributo pari a 50 lire per chilogrammo di rottame importato da Paesi terzi avente natura di rimborso forfettario delle spese di trasporto sostenute. L'erogazione del contributo, pari a lire 24 miliardi complessive per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 1984, avverrà dietro esibizione delle relative fatture convalidate dalle autorità doganali competenti.

Art. 2.

Le modalità applicative per l'attuazione della presente legge sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 3.

L'onere di lire 24 miliardi di cui all'articolo 1 farà carico al fondo per la razionalizzazione aziendale e interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.